

# Professionisti, le date chiave del fisco per il 2024

**Le riforme.** Legge delega e manovra cambiano il calendario delle scadenze: a luglio il concordato preventivo, settembre sarà il mese delle dichiarazioni

**Giorgio Gavelli**

Il 2024 non sarà sicuramente un anno tranquillo per i professionisti dal punto di vista fiscale. Ad alcune novità previste (come di tradizione) dalla Legge di bilancio all'esame del Parlamento se ne aggiungono diverse contenute nei tanti decreti attuativi della riforma tributaria, che, superata la fase della cornice dettata dalla legge delega (la 111/2023), dovrebbero essere approvati entro dicembre ed entrare in vigore dal prossimo anno. La tabella in pagina ne sintetizza i principali, tenendo tuttavia presente che si tratta - in entrambi i casi - di testi normativi ancora provvisori: seguendo le indicazioni delle commissioni parlamentari, ad esempio, il Governo potrebbe ancora ritoccare qualche data.

**L'appuntamento di settembre**  
Novità per i forfettari a parte (si veda l'articolo a fianco), i nuovi adempimenti e le nuove scadenze che attendono i professionisti saranno accelerati dall'anticipazione di due mesi del termine per la

**Semplificazione e accertamento sono i due decreti attuativi della riforma da tenere d'occhio**

presentazione della dichiarazione, che passa da fine novembre a fine settembre. Soprattutto per le professioni contabili, ciò implica necessariamente una diversa organizzazione del lavoro di studio, anche per non rischiare di passare tutto il mese di agosto in balla dei documenti. Un po' di sollievo dovrebbe arrivare dalla sospensione nei mesi di dicembre e, appunto, di agosto - che dovrebbe essere messa a regime dal decreto sulla semplificazione degli adempimenti - dell'invio da parte dell'Agenda delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), dei controlli formali (articolo 36-ter, Dpr 600/1973), della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, legge n. 311/2004) e delle «lettere di compliance» (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014).

**I tempi del concordato**

Ben poca cosa rispetto alla autentica rivoluzione che dovrebbe portare - per i professionisti soggetti ad Ilsa o in regime forfettario - l'avvento del concordato preventivo biennale. Una procedura che si articola in tre fasi:

1) comunicazione alle Entrate dei dati occorrenti per elaborare la proposta (presumibilmente relativi al 2023), da effettuarsi con modalità telematiche;

2) ricevimento ed analisi della proposta concordataria;

3) eventuale adesione, dopo una decisione non certo semplice in quanto di natura biennale (e, quindi, con vincoli che riguardano non solo compensi e redditi 2024, ma anche gli importi del 2025).

Al netto della probabile modifica dei termini attualmente presenti nello schema normativo - francamente difficili da ipotizzare a pena dell'insuccesso dell'iniziativa - la messa a terra dell'intera procedura comporterà non pochi problemi a tutti i contribuenti interessati e, soprattutto, ai professionisti incaricati di spiegare gli effetti della proposta e di assisterli nella relativa decisione. Proprio per questo, lo schema di decreto prevede sin d'ora la proroga a fine luglio dei versamenti per tutti i soggetti che teoricamente potrebbero rientrare tra i destinatari della proposta concordataria, una scadenza pericolosamente vicina a quella delle tradizionali ferie di agosto e, come anticipato, al termine di presentazione delle dichiarazioni 2023.

**Le altre scadenze**

Le altre novità possono essere suddivise in base agli effetti, positivi o negativi, che riguardano i professionisti interessati. La "stretta" sugli impatriati dal 1° gennaio è meno impattante sui soggetti in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione rispetto agli altri contribuenti, ma anche per i primi occorrerà fare i conti con diverse novità che ridisegnano il regime specifico. Dovrebbero, invece, essere accolte con favore sia il rinvio (e la possibile rateizzazione) degli account di novembre 2023 al 16 gennaio 2024, sia il premio sui nuovi assunti nel 2024, che (seppur con una serie di requisiti e limitazioni da rispettare) interessa anche professionisti individuali e studi associati.

Da apprezzare anche l'innalzamento - in senso sia quantitativo che qualitativo - del limite di importo per il riconoscimento di un fringe benefit in esenzione d'imposta ai dipendenti, seppure la modifica si riferisca al solo 2024 e negli scorsi anni si sia assistito a bonus più generosi, anche riferiti alle spese sostenute per il carburante. Tutti da valutare alla prova dei fatti, invece, i risultati degli esperimenti tesi ad una dichiarazione precompilata anche ai soggetti dotati di partita Iva.

Va, tuttavia, segnalato come tutte le modifiche al reddito di lavoro autonomo previste dalla legge delega di riforma tributaria - comprese quelle che dovrebbero agevolare le aggregazioni professionali - non sono presenti in alcuno dei decreti attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari e del Governo, il che significa che molto difficilmente potranno entrare in vigore nel 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il lavoro. Anche per i professionisti incentivi fiscali sulle nuove assunzioni

**Il calendario**

Le principali nuove scadenze fiscali 2024 per i professionisti

NOVITÀ	NORMA ISTITUTIVA	NOTE
<b>01 GENNAIO</b> Da questa data è possibile riconoscere ai propri dipendenti <b>fringe benefit</b> annuali non imponibili in beni e servizi sino a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli)	Art. 6 Ddl di bilancio 2024	Comprese utenze domestiche, canoni d'affitto o interessi sul <b>mutuo prima casa</b>
Da questa data obbligo di <b>fattura elettronica</b> per tutti i professionisti in regime forfettario a prescindere dal volume di ricavi e compensi	Art. 18 DI 36/2022	Chiarimenti delle Entrate con la <b>Faq n. 150</b> del 22 dicembre 2022
<b>Maggiorazione Irpef</b> del 20% del costo del personale di <b>nuova assunzione</b> a tempo indeterminato da questa data anche per i professionisti	Art. 4 Schema di decreto di revisione Irpef	Ulteriore maggiorazione per <b>lavoratori svantaggiati</b>
<b>16 GENNAIO</b> Scadenza <b>secondo acconto Irpef</b> per chi ha optato per il rinvio a novembre 2023. Parte l'eventuale <b>rateizzazione</b> in 5 rate mensili uguali con interessi al 4% annuo	Art. 4 DI 145/2023	La proroga non riguarda i <b>contributi previdenziali</b> . Chiarimenti con la circolare n. 31/E/2023
<b>01 MARZO</b> Sale dall'8 all' <b>11%</b> la <b>ritenuta su bonifici</b> per compensi professionali legati a detrazioni	Art. 23 Ddl di bilancio 2024	Anche i <b>forfettari</b> possono <b>scomputare</b> in dichiarazione la ritenuta subita
<b>16 MARZO</b> Ultima consegna della <b>certificazione unica</b> al percettore in regime forfettario o "dei minimi"	Art. 3 Schema di decreto semplificazione	Conseguenza dell'estensione della <b>fattura elettronica</b>
<b>30 APRILE</b> Entro questa data pronti i programmi informatici per le <b>proposte di concordato preventivo biennale (2024/2025)*</b>	Art. 8 Schema di decreto accertamento	Professionisti in regime forfettario o con <b>voto Ilsa 2023 pari almeno a 8</b>
Scadenza per la messa a disposizione dei programmi informatici per gli <b>Ilsa 2023</b>	Art. 8 Schema di Decreto semplificazione	Dal 2025 entro il <b>15 marzo</b>
<b>21 LUGLIO*</b> Termine di invio dei <b>dati</b> per le proposte di <b>concordato preventivo biennale</b>	Art. 9 Schema di decreto accertamento	Professionisti forfettari o con <b>voto Ilsa 2023 pari almeno a 8</b>
<b>26 LUGLIO*</b> <b>Comunicazione al professionista della proposta di concordato preventivo del Fisco</b>	Art. 9 Schema di decreto accertamento	Professionisti forfettari o con <b>voto Ilsa 2023 pari almeno a 8</b>
<b>31 LUGLIO</b> I soggetti Ilsa devono versare il <b>saldo Irpef 2023</b> e il primo acconto 2024	Art. 37 schema di decreto accertamento	Anche con <b>causa di esclusione</b> ma con compensi nei limiti di applicazione degli indici
<b>30 SETTEMBRE</b> Presentazione del <b>modello Redditi 2025</b>	Art. 11 Schema di decreto semplificazione	<b>Anticipo</b> di due mesi rispetto al 30 novembre
<b>16 DICEMBRE</b> Versamento <b>Iva periodica</b> e ritenute di importo minimo non versate in corso d'anno	Art. 9 Schema di decreto semplificazione	L'importo minimo passa a <b>100 euro</b>

(\*) A quanto dichiarato da esponenti del Governo, i termini indicati potrebbero subire modifiche